

REGOLAMENTO (CEE) N. 1557/68 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1968

sulla vendita di prodotti che hanno fatto oggetto di misure di intervento nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 6 e 22,

considerando che lo smercio dei prodotti acquistati dagli organismi di intervento in virtù del regolamento (CEE) n. 469/68 della Commissione, del 17 aprile 1968, che definisce le misure di intervento da adottarsi nel settore carni suine ⁽²⁾, deve essere effettuato in condizioni tali che venga evitata ogni perturbazione di mercato e vengano assicurate l'uguaglianza di accesso ai prodotti e l'uguaglianza di trattamento degli acquirenti ;

considerando che per raggiungere questi obiettivi sembra opportuno procedere alle operazioni di uscita dei prodotti dall'ammasso a decorrere dal 14 ottobre 1968, poichè a partire da tale data ci si può attendere un livello di prezzo favorevole allo smercio delle quantità ammassate ;

considerando che è opportuno fissare un prezzo di vendita uniforme tenendo conto del rapporto dei prezzi tra i prodotti ammassati e gli stessi prodotti allo stato fresco ;

considerando che, al fine di garantire uno svolgimento razionale dello smercio dei prodotti ammassati, conviene prevedere delle quantità minime di prodotto posto in vendita e di determinare i diversi luoghi di vendita ;

considerando che l'uguaglianza di accesso ai prodotti e di trattamento degli acquirenti può essere garantita se gli organismi di intervento accettano le domande secondo l'ordine di arrivo fino alla liquidazione delle quantità disponibili ;

considerando che è opportuno prevedere una garanzia per assicurarsi che la domanda venga mantenuta e il pagamento effettuato in tempo utile ;

considerando che conviene che gli Stati membri informino ad intervalli regolari la Commissione circa le quantità vendute affinché quest'ultima possa formarsi un giudizio sullo svolgimento delle operazioni di uscita dei prodotti dall'ammasso ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi di intervento che figurano in allegato vendono i prodotti acquistati in virtù del regolamento (CEE) n. 469/68 conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n° 121/67/CEE ed alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

I luoghi di consegna come pure le quantità da consegnare in ciascuno di essi figurano in allegato.

Articolo 3

La quantità minima di prodotto posto in vendita è di dieci tonnellate per ciascun luogo di consegna. Nel caso in cui la quantità disponibile in un luogo di consegna è inferiore a 10 tonnellate, la quantità disponibile costituisce la quantità minima di prodotto posto in vendita.

Articolo 4

Il prezzo di vendita per 100 kg di prodotto congelato è di 77,5 unità di conto lordo per netto, imposte interne escluse, franco posto di carico dell'installazione frigorifera del luogo di consegna.

Articolo 5

1. Le domande che comportano l'indicazione delle quantità e del o dei luoghi di consegna possono essere presentate all'organismo di intervento a decorrere dal 14 ottobre 1968, esclusivamente a mezzo lettera o telegramma o telex. Esse saranno prese in considerazione soltanto se il richiedente le confermi per lettera raccomandata che deve pervenire all'organismo di intervento al più tardi 96 ore dopo l'invio della lettera, del telegramma o del telex e costituisca nel frattempo una garanzia di 5 unità di conto per ogni 100 kg di prodotto.

2. Se la domanda viene ritirata, la garanzia viene incamerata.

3. Gli organismi di intervento accettano, nelle 96 ore successive alla costituzione della garanzia di cui al paragrafo 1, le domande nell'ordine di arrivo fino ad esaurimento delle quantità disponibili. In caso di pluralità di domande simultanee gli organismi d'intervento procedono al sorteggio.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 18. 4. 1968, pag. 13.

Articolo 6

1. Il pagamento del prezzo si effettua al più tardi il giorno che precede quello fissato di comune accordo per la consegna della merce. Il giorno di consegna della merce deve essere uno dei 14 giorni seguenti quello dell'accettazione della domanda.
2. Se il pagamento non è stato effettuato a tale data, il contratto di vendita è annullato e la garanzia viene incamerata.
3. La garanzia viene svincolata immediatamente se il pagamento viene effettuato in tempo utile ovvero se la domanda non è stata accettata.

4. La consegna della merce si effettua secondo le direttive per l'uscita dei prodotti dall'ammasso, emanate dagli organismi d'intervento, senza diritto a partite ammassate determinate.

Articolo 7

Gli Stati membri informano la Commissione, ogni dieci giorni, sulle quantità vendute.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

Stato membro	Indirizzo dell'organismo d'intervento	Luogo di consegna	N. del codice postale o dipartimento	Tonnellate (peso al momento dell'immagazzinaggio)
Germania	Einfuhr- und Vorratsstelle für Schlachtvieh, Fleisch und Fleischerzeugnisse, 6000, Frankfurt/Main Adickesallee 40	Lübeck	2400	185,9
		Hamburg	2000	476,2
		Bremen	2800	292,2
		Hannover	3000	30,7
		Mülheim/Ruhr	4330	65,7
		Duisburg	4100	68,1
		Köln	5000	23,8
		Frankfurt	6000	51,6
		Groß-Gerau	6080	22,7
		Mannheim	6800	52,5
		München	8000	116,0
		Memmingen	8940	74,9
		Eisenhammer b/Regensburg	8411	19,3
		Berlin	1000	77,5
Francia	Société interprofessionnelle du bétail et des viandes Paris 2 ^e 2, rue de la Michodière	Montluçon	03 Allier	2,75
		Aurillac	15 Cantal	2,13
		Mercues	46 Lot	11,69
		Metz	57 Moselle	6,55
		Lille	59 Nord	10,08
		Clermont-Ferrand	63 Puy-de-Dôme	11,31
		Lyon	69 Rhône	5,86
		Vitry	94 Val-de-Marne	18,25
		Forges-les-Eaux	76 Seine-Maritime	17,13
		Italia	AIMA Roma Via Palestro, 81	Rivoltella
Borghelto	Brescia			9,4
Paesi Bassi	Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau (V.I.B.) 's-Gravenhage 5 Hoofthoofdskade 1	Harderwijk	Gelderland	10,1
		Boxmeer	Noord-Brabant	6,6